



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

data 18/12/2012

n° 69

2° oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI Alberto		X	Assente giustificato
2	BOTTINO Angelo	X		
3	CALLEGARI Rodolfo	X		
4	CARPI Benedetto	X		
5	CATASSI Alessandro	X		
6	CATTONI Vera	X		
7	CHIARELLI Pietro	X		
8	COSTA Giovanni		X	Entra alle 21:05
9	DE MARCHI Roberto	X		
10	FOIS Giuseppe	X		
11	FRAVEGA Ferdinanda	X		
12	GABRIELI Giuliano	X		
13	GERMI Paolo	X		
14	LAGOMARSINO Silvio	X		
15	MARSANO Claudio		X	Entra alle 21:05
16	ORSI Giuseppe	X		
17	PASTINE Iolanda	X		
18	SACCO Mario	X		
19	SARTORI Augusto	X		
20	TUSEO Maurizio	X		
21	VERDERIO Suavecito		X	Entra alle 21:38
	TOTALE	17	4	

PARTECIPANO ALTRESI' GLI ASSESSORI ESTERNI:

1	BERNARDIN Andrea	x		
2	CORRADO Giovanni Michele	x		
3	FRACCHIA Mario	x		
4	RAGGI Giovanni Battista	x		

Assume la presidenza il Sindaco, **Roberto DE MARCHI**, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (17 su 21).

Partecipa il Segretario Generale **Dr Marco MORDACCI**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Lagomarsino - Orsi - Chiarelli

Si fa rilevare che dopo l'appello, alle ore 21:05 sono entrati in aula i Cons. Costa e Marsano e alle 21:38 il Cons. Verderio **presenti 20**

~~~~~

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che il Sindaco-Presidente propone al Consiglio comunale di unificare la discussione degli argomenti 2° e 3°, trattandosi di oggetti connessi - ferme restando le singole votazioni delle due pratiche - e che nessun Consigliere si oppone;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 74 in data 11/12/2012 del Servizio Entrate, concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore Raggi;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Bottino - Chiarelli - Marsano - Pastine - Costa - Sartori nonché le repliche degli Assessori Raggi e Corrado  
(.....interventi, come da resoconto integrale della discussione, in atti, omessi....)

UDITE le dichiarazioni di voto rese dai sottoindicati Consiglieri a nome dei rispettivi Gruppi:

Chiarelli: contrario

Sartori: favorevole

Marsano: contrario

Pastine : contrario

Bottino : contrario

Callegari: favorevole

nonché la dichiarazione di astensione resa dal Cons. Gabrieli

Il Sindaco-Presidente pone pertanto in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in oggetto.

Con il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 20

votanti: 19

astenuti: 01 (Gabrieli)

voti favorevoli: 14

voti contrari: 05 (Bottino, Chiarelli, Costa, Marsano e Pastine)

## **DELIBERA**

La proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova


Area 2 – Gestione e controllo risorse economico finanziarie

Servizio: *Entrate*


PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n.74 del 11-12-2012

2° OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

Il Responsabile del Servizio



Il Sindaco/L'Assessore proponente



---

Approvata con delibera N° 69 del 18-12-2012

Immediatamente eseguibile

SI

NO

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza 1/1/2013;

**VISTO** l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che contestualmente dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

**TENUTO CONTO** pertanto che in virtù delle predette disposizioni, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**VERIFICATA** pertanto la necessità di regolamentare la disciplina del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011 anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, e che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**VISTO** in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma: il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RILEVATO** che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi allegato alla presente deliberazione, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 1) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 2) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 3) Di determinare le tariffe del tributo e delle relative maggiorazioni annualmente con specifica deliberazione.
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.


## PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie/P.O. Entrate in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 74 in data 11/12/2012 dell'Entrate che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 13 fasciate utili.

Data 11 DIC 2012

Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O.



---

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 11 DIC 2012

Il Dirigente Responsabile





**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARES**

Approvato con deliberazione C.C. n.     del

## INDICE

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Art. 1  | Istituzione del tributo                                           |
| Art. 2  | Oggetto del regolamento                                           |
| Art. 3  | Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo |
| Art. 4  | Zone non servite e mancato svolgimento del servizio               |
| Art. 5  | Esclusioni                                                        |
| Art. 6  | Rifiuti speciali                                                  |
| Art. 7  | Determinazione del tributo                                        |
| Art. 8  | Determinazione delle tariffe                                      |
| Art. 9  | Determinazione della base imponibile                              |
| Art. 10 | Classificazione delle utenze domestiche                           |
| Art. 11 | Classificazione delle utenze non domestiche                       |
| Art. 12 | Tariffa giornaliera di smaltimento                                |
| Art. 13 | Riduzioni                                                         |
| Art. 14 | Agevolazioni per la raccolta differenziata                        |
| Art. 15 | Tributo provinciale                                               |
| Art. 16 | Dichiarazioni                                                     |
| Art. 17 | Versamento del tributo                                            |
| Art. 18 | Mezzi di controllo                                                |
| Art. 19 | Rimborsi                                                          |
| Art. 20 | Sanzioni                                                          |
| Art. 21 | Contenzioso                                                       |
| Art. 22 | Entrata in vigore                                                 |

\*\*\*\*\*



ART. 1  
**Istituzione del tributo**

Come disposto dall'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che ha istituito dal 1° gennaio 2013 per tutti i Comuni del territorio comunale il "Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi", è istituito apposito tributo comunale, che sostituisce la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, da applicare secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 2  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva del nuovo Tributo, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo i criteri fissati dalle disposizioni normative, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e ricomprende anche i costi della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 3  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

Come disposto dal sopra citato art. 14 D.L. 201/2011 il presupposto per l'applicazione del nuovo tributo è l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il soggetto passivo è colui che occupa o detiene i locali e le aree scoperte sopra specificate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; in ogni caso in cui la riscossione del tributo può esser compromessa dalla breve durata della locazione anche se superiore ai sei mesi, è facoltà del Comune addebitare il tributo dovuto al proprietario

Il tributo è dovuto anche per gli immobili non utilizzati purché predisposti all'uso, dove arredo e attivazione di pubblici servizi (corrente elettrica, gas, acqua) sono condizioni sufficienti a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.

ART. 4  
**Zone non servite e mancato svolgimento del servizio**

Il tributo è dovuto da tutti gli immobili ricadenti nella zona in cui è effettuata la raccolta del servizio dei rifiuti.

Per le unità immobiliari ricadenti fuori da tale zona di raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta del 60%; a seguito di apposita richiesta da presentarsi all'ufficio Tecnico che stabilisce se l'immobile ricade fuori dalla zona di raccolta e inoltra nel caso la documentazione all'Ufficio Tributi per l'applicazione della riduzione stessa.

In caso di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.

**ART. 5**  
**Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
2. Non sono inoltre soggetti al tributo:
  - i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come per esempio le centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, o altri locali ove non si ha di regola la presenza umana;
  - gli immobili in condizioni di non utilizzo, in quanto inagibili o inabitabili, previa presentazione di perizia tecnica o da dichiarazione ai sensi del T. U. di cui al D. P. R. 445/2000;
  - gli immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, oppure gli immobili a seguito a rilascio di licenze, permessi di costruire o concessioni, e comunque non oltre la data di fine lavori;
  - le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di ogni tipo di utenza (gas, acqua, corrente elettrica) e non arredati; l'esclusione dal pagamento è subordinata alla previa presentazione di apposita dichiarazione attestante i requisiti sopra citati, e potrà esser soggetta a controlli da parte del Comune;
  - gli edifici ove si svolge l'attività di culto in quanto non produttivi di rifiuto, con esclusione degli eventuali locali annessi o adiacenti adibiti ad abitazione o locali ricreativi;

Ogni circostanza comprovante casi di esclusione sopra citati, deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

**ART. 6**  
**Rifiuti Speciali**

Ai sensi del comma 10 dell'art. 14 D.L. 201/2011, nella determinazione del tributo non si tiene conto della parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; nel caso di obiettiva difficoltà a delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, di utilizzano la percentuale di esclusione del 10% da applicare sull'intera superficie, per le seguenti categorie:

studi medici, studi dentistici, veterinari, falegnamerie, autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, lavanderie, verniciature, galvanotecnici, fonderie.

**ART. 7**  
**Determinazione del tributo**

Il tributo è corrisposto in base a tariffe determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi, determinate sulle basi del piano finanziario.

Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio; in caso di mancata deliberazione nel suddetto termine si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

## ART. 8

### **Determinazione delle tariffe**

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui all'art. 14 D.L. 201/2011; in via transitoria dal 1° gennaio 2013 fino alla data in cui sia possibile applicare il regolamento citato, si applicano le disposizioni di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe sono suddivise in quota fissa e quota variabile, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, secondo quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/99.

## ART. 9

### **Determinazione della base imponibile.**

La base imponibile del tributo, a cui applicare le tariffe, sono costituite:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al P. d. R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale; nel caso in cui manchino negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari di provvedere a presentare all'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo la procedura di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.
- per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile è quella calpestable.

Come disposto dall'articolo 14, comma 13 del D.L. 201/2011, alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro a mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

## ART. 10

### **Classificazione delle utenze domestiche.**

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, come stabilito dal D.P.R. 158/99.

Per determinare la composizione dei nuclei familiari dei residenti, si fa riferimento alla composizione del nucleo ivi residente, così come risultante dai registri anagrafici del Comune.

Per la determinazione delle unità immobiliari ove non è presente alcun residente, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto viene dichiarato dal contribuente, nel caso non sia presente questo dato il numero degli occupanti utilizzato presuntivamente è di 3 componenti.

## ART. 11

**Classificazione delle utenze non domestiche.**

Per le utenze non domestiche, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, le unità immobiliari vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta, come indicate dall'allegato 2 D.P.R. 158/99, sotto riportato.

Nel caso di attività differenti presenti nello stesso locale, ove non sia possibile individuare puntualmente le superfici occupate, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente.

Le attività economiche non esplicitamente incluse nell'elenco, sono inserite nella categoria tariffaria con similare potenzialità di produzione dei rifiuti.

| <b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b> |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                             | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 2                                             | Cinematografi e teatri                                                                          |
| 3                                             | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                                            |
| 4                                             | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                                            |
| 5                                             | Stabilimenti balneari                                                                           |
| 6                                             | Esposizioni, autosaloni                                                                         |
| 7                                             | Alberghi con ristorante                                                                         |
| 8                                             | Alberghi senza ristorante                                                                       |
| 9                                             | Case di cura e riposo                                                                           |
| 10                                            | Ospedali                                                                                        |
| 11                                            | Uffici, agenzie, studi professionali                                                            |
| 12                                            | Banche ed istituti di credito                                                                   |
| 13                                            | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         |
| 14                                            | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                      |
| 15                                            | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16                                            | Banchi di mercato beni durevoli                                                                 |
| 17                                            | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18                                            | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19                                            | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                            |
| 20                                            | Attività industriali con capannoni di produzione                                                |
| 21                                            | Attività artigianali di produzione beni specifici                                               |
| 22                                            | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                                   |
| 23                                            | Mense, birrerie, amburgherie                                                                    |
| 24                                            | Bar, caffè, pasticceria                                                                         |
| 25                                            | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26                                            | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                               |
| 27                                            | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                          |
| 28                                            | Ipermercati di generi misti                                                                     |
| 29                                            | Banchi di mercato genere alimentari                                                             |
| 30                                            | Discoteche, night club                                                                          |

## ART. 12

### **Tariffa giornaliera di smaltimento.**

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita una tariffa giornaliera, per periodi inferiori a 183 giorni, determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%

## ART. 13

### **Riduzioni**

La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% , a norma del comma 15 del D.L. 201/2011, nel caso di locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente (stabilimenti balneari).

Come disposto dal comma 19 del sopra citato decreto, il tributo viene ridotto del 25% per le attività ricettive, ristoranti, tavole calde, trattorie, pizzerie e friggitorie, e ogni categoria che, previa convenzione con l'ente gestore del servizio si impegnano alla raccolta differenziata delle frazioni umide; questa ultima agevolazione viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio.

## ART. 14

### **Agevolazioni per la raccolta differenziata**

Tutti i contribuenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'attuazione della raccolta differenziata.

In applicazione del comma 17 del D. L. 201/2011, è assicurata una riduzione del 5% riferibile alle utenze domestiche, per coloro che effettuano la raccolta differenziata per le utenze domestiche.

Viene confermata l'agevolazione del 10% per le famiglie che praticano il compostaggio domestico, alle seguenti condizioni:

- l'abitazione abbia in uso un terreno/orto/giardino contiguo di almeno mq 100;
- il compostaggio sia realizzato esclusivamente a mezzo di compostiera fornita dal Comune di Santa Margherita Ligure;
- il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell'anno solare precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione;
- sia presentata apposita domanda per ottenere il suddetto beneficio all'Ufficio protocollo del Comune di Santa Margherita Ligure.

La riduzione sarà comunque concessa solo a seguito di apposita verifica, effettuata dal personale incaricato e diretta ad accertare l'effettivo ricorso al compostaggio secondo quanto riportato nel "Disciplinare per la riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida.

## ART. 15

### **Tributo provinciale**

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, da applicarsi sull'importo del tributo, nella misura percentuale indicata annualmente dalla Provincia.

**ART. 16**  
**Dichiarazioni**

I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, e deve contenere necessariamente:

- codice fiscale o partita iva
- dati anagrafici o denominazione sociale
- residenza o sede legale
- ubicazione
- dati catastali con relativa superficie
- data di inizio occupazione
- componenti del nucleo familiare
- nominativi di chi utilizza l'immobile anche in modo saltuario

Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, o anche come autocertificazione indicante tutti gli elementi necessari alla determinazione del tributo, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo: in tal caso è necessario presentare apposita denuncia di variazione, entro 90 giorni.

Non è necessario effettuare alcuna denuncia se non vi sono variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, in vigore fino al 31/12/2012.

La cessazione in corso d'anno dell'occupazione o della detenzione dei locali va dichiarata all'Ufficio Tributi entro 90 giorni per usufruire dello sgravio del tributo a decorrere dalla data di effettiva cessazione; nel caso in cui la cessazione sia dichiarata oltre i 90 giorni, il tributo è dovuto fino alla data in cui tale dichiarazione viene resa all'Ufficio.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo verrà cessato dall'annualità successiva.

**ART. 17**  
**Versamento del tributo.**

Il versamento del tributo va effettuato a seguito di ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dal Comune in unica soluzione entro il mese di giugno, altrimenti tramite le 3 rate quadrimestrali con scadenza maggio, settembre e novembre, mediante bollettino di conto corrente postale, modello di pagamento unificato, o altre forme autorizzate dalla normativa, secondo comunque le modalità di pagamento che verranno allegate unitamente all'avviso di pagamento.

**ART. 18**  
**Mezzi di controllo**

Il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario può inviare questionari, richiedere informazioni dati e notizie, e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

**ART. 19**  
**Rimborsi**

Nel caso in cui viene versato dal contribuente un importo maggiore rispetto a quanto dovuto, oppure nel caso in cui a seguito di variazioni intercorse nel corso dell'anno gli importi richiesti siano maggiori rispetto al dovuto, il contribuente può presentare richiesta all'Ufficio Tributi di rimborso.

**ART. 20**  
**Sanzioni**

Per la disciplina delle sanzioni per le violazioni agli obblighi sul tributo si rimanda ai commi 39 e seguenti del D. L. 201/2011.

**ART. 20**  
**Contenzioso**

Il contenzioso è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ART. 21**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di rifiuti.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 24-12-2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 24-12-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**ORIGINALE**

Divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

Il Segretario Generale ATTESTA che il Regolamento allegato alla presente deliberazione è entrato in vigore ed è diventato obbligatorio il \_\_\_\_\_ (16° giorno dalla pubblicazione)

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE